

# **BGer 1C\_512/2010 vom 11. November 2010**

Bundesgericht, 2010-11-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_512\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_512_2010)

FR: TF 1C\_512/2010 du 11 novembre 2010

IT: TF 1C\_512/2010 del 11 novembre 2010

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF ( DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).

### **E. 1.2**

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

### **E. 2.1**

La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza 1C\_378/2010 del 17 settembre 2010 concernente il medesimo procedimento estero, nella fattispecie si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante a causa delle carenze formali e materiali della domanda di assistenza, della violazione del diritto di essere sentito e del rifiuto di assumere ulteriori mezzi di prova, della lesione dei principi di proporzionalità e dell'utilità potenziale e, infine, della mancata tutela del terzo non coinvolto.

### **E. 2.2**

La tesi è infondata. La sufficienza dell'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria è già stata accertata (sentenza 1C\_378/2010). L'eventuale violazione del diritto di essere sentito, poiché la ricorrente non ha partecipato alla cernita, poteva eccezionalmente essere sanata (sentenza 1A.277/2006 del 13 marzo 2007 consid. 2.1) e l'assunzione di nuovi mezzi di prova spettando semmai al giudice estero del merito. Priva di consistenza è poi la tesi secondo cui, per la dottrina, sotto l'egida del nuovo diritto, la questione del terzo non implicato costituirebbe una questione fondamentale (ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ed., 2009, n. 404). La circostanza, esposta dalla ricorrente, secondo cui il bonifico di EUR 200'000.--, somma da essa poi restituita, avvenuto sul suo conto e per ordine di una persona coinvolta nei sospettati reati, sarebbe

dovuto a un errore, non costituisce un caso particolarmente importante d'applicazione dei principi della proporzionalità e dell'utilità potenziale, rettamente interpretati dall'istanza precedente. Su questi punti, la criticata decisione non si scosta infatti dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C\_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

### **E. 3**

Ne segue, che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.